

COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA**COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA****REGOLAMENTI****REGOLAMENTO N. 15/66/EURATOM, 222/66/CEE DEI CONSIGLI****del 22 dicembre 1966****che modifica i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,**applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari ⁽²⁾ è abrogato con effetto dal 1° dicembre 1966.**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,***Articolo 2*

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

I coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio in uno dei seguenti paesi o località sono così fissati :

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) dei Consigli relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica ⁽¹⁾, ed in particolare gli articoli 64, 65 e 82 dello statuto,

Belgio : 112,5 %

Repubblica federale di Germania : 110,5 %

Francia : 117 %

tranne Parigi e i seguenti dipartimenti : Hauts de Seine, Seine St.-Denis, Val de Marne, Essonne, Yvelines, Val d'Oise :

125,5 %

Viste la relazione e la proposta presentate dalla Commissione della Comunità Economica Europea e dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Italia : 110,5 % ⁽³⁾

Granducato del Lussemburgo : 112,5 %

Paesi Bassi : 112,5 % ⁽⁴⁾

Regno Unito : 111 %

Svizzera : 118,5 %

Considerando che, dopo esame del livello delle retribuzioni dei funzionari sulla base della relazione elaborata dalle Commissioni, è risultato opportuno, prendendo in considerazione la situazione al 1° luglio 1966, procedere alla modifica dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari,

*Articolo 3***HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO :**

Il coefficiente correttore applicabile alle pensioni, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo

Articolo 1

Il regolamento n. 3/66/Euratom, 52/66/CEE dei Consigli che modifica i coefficienti correttivi ap-

⁽²⁾ GU n. 87 del 12. 5. 1966, pag. 1361/66.

⁽³⁾ Alla retribuzione dei funzionari in servizio presso lo stabilimento del C.C.R.N. di Ispra è attribuito un coefficiente correttore del 111,5 % di cui 3 punti a titolo provvisorio.

⁽⁴⁾ Coefficiente correttore fissato tenendo conto in particolare delle condizioni di vita esistenti a Petten.

⁽¹⁾ GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.

comma, dello statuto, è quello previsto qui di seguito per il paese della Comunità nel quale il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio :

Belgio :	112,5 %
Repubblica federale di Germania :	110,5 %
Francia :	117 %
Italia :	110,5 %
Granducato del Lussemburgo :	112,5 %
Paesi Bassi :	107,5 %

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli

summenzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello delle sedi provvisorie delle Comunità.

Articolo 4

I coefficienti correttori di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° dicembre 1966.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1966.

Per i Consigli

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

REGOLAMENTO N. 16/66/EURATOM, 223/66/CEE DEI CONSIGLI

del 22 dicembre 1966

recante proroga della durata dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto dei funzionari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 21 e 65 di detto regime,

Viste le proposte delle Commissioni della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1966.

Per i Consigli

Il Presidente

J. M. A. H. LUNS

Considerando che compete ai Consigli di stabilire, deliberando su proposta delle Commissioni, la durata dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La durata dell'attribuzione dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto ed al regolamento n. 31/65/CEE, 5/65/Euratom dei Consigli ⁽²⁾ è prorogata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1967.

⁽¹⁾ GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.

⁽²⁾ GU n. 47 del 24. 3. 1965, pag. 708/65.